

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI <mark>INGEGNERI</mark>



Circ.CNI n. 554/XIX Sess./2020

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri LORO SEDI

Oggetto: Informativa su nota CUP-RPT inviata al Ministero dell'Agricoltura

Cari Presidenti,

lo scorso 5 maggio è stata inviata, come concordato nell'incontro CUP-RPT u.s., una nota al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'On.le Teresa Bellanova, avente ad oggetto lo "schema di convenzione 2020 tra AGEA e CAA Segnalazione criticità".

Il testo della lettera inizia facendo riferimento ad una circolare dell'Agenzia generale per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), contenente una iniziale bozza di Convenzione, relativa alle attività da delegare ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Nella suddetta bozza era contenuta una clausola convenzionale, riportata all'articolo 4, comma 3, con cui si prevedeva che "Entro il 30 settembre 2020 tutti gli operatori abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate".

Tale disposizione ha generato preoccupazioni diffuse nel mondo dei liberi professionisti che, con contratti di collaborazione, svolgono attività presso i Centri di Assistenza Agricola, costringendo anche alcuni Ordini e Collegi di maggiore interesse (Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (CNPAPAL) e Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati) ad inviare al Direttore di Agea, Dott. Gabriele PAPA PAGLIARDINI, in precedenza, alcune note con specifiche e puntuali osservazioni rispetto alla disposizione dell'art. 4, comma 3 (ivi allegate per completezza).

In questi giorni, continuano però a pervenire segnalazioni alle Associazioni CUP ed RPT, che riuniscono le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali italiani, da parte dei propri associati, secondo le quali parrebbe prossima l'approvazione definitiva della suddetta Convenzione, peraltro con inclusa la disposizione dell'art. 4, comma 3, sopra riportata.

A questo proposito, è stato fatto presente, alla Signora Ministra, che tale previsione risulterebbe, infatti, non solo in contrasto con le specifiche norme vigenti in materia, ma lesiva, nei confronti dei liberi professionisti, sia del diritto inviolabile all'iniziativa economica (art. 2 Cost.) che del diritto alla tutela del lavoro, inteso come diritto alla cooperazione e compartecipazione di tutti, nello svolgimento del proprio lavoro ai fini dell'utilità sociale (art. 4 Cost.).

Da qui la fondata preoccupazione di un numero elevato e qualificato di professionisti che, stante l'obbligo di operare esclusivamente a mezzo di dipendenti, determinerebbe non solo l'effetto di imporre la chiusura dei CAA dei professionisti (questi ultimi oggi già particolarmente provati e colpiti dalla pandemia in corso), che operano nel pieno rispetto delle regole comunitarie, ma, ancor di più, determinerebbe agli stessi professionisti di cessare ogni attività al riguardo (anche di collaborazione con le società delle organizzazioni sindacali di settore), determinando una ulteriore riduzione dell'attività lavorativa dei professionisti e i loro redditi; nonché il venir meno del principio di sussidiarietà verticale, con le conseguenze in termini sociali ed occupazionali che facilmente si intuiscono.

Peraltro, i liberi professionisti, quando sono operatori CAA, non possono presentare pratiche nell'ambito dei PSR-Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni (che rappresentano la parte più qualificante delle attività professionali) e non possono nemmeno svolgere attività di controllo per SIN/AGEA.

Per i liberi professionisti, quindi, la eventuale scelta di operare come sportello CAA risulta escludente di molte altre attività professionali, anche per un triennio, con l'ulteriore effetto che essi, ove costretti a chiudere i loro sportelli CAA in forza della "Convenzione" AGEA 2020, si troverebbero altresì impediti a svolgere altre attività professionali per i successivi tre anni.

È stato altresì segnalato come la convenzione proposta determini un inaccettabile pregiudizio nei confronti dei liberi professionisti, come se la loro scelta di operare autonomamente rappresentasse un disvalore rispetto ai lavoratori dipendenti, mentre è vero il contrario.

Non vi possono infatti essere dubbi sulla significativa, qualificata e accertata preparazione tecnica dei professionisti. Si evidenzia che i liberi professionisti, oltre gli elevati titoli di studi ed il supporto degli esami di stato, a seguito della riforma delle professioni di cui al DPR 137/2012, sono in grado di garantire alti livelli qualitativi delle prestazioni in virtù degli obblighi di formazione e di assicurazione, oltre il rispetto della specifica deontologia. Tutti elementi che non si rinvengono nei dipendenti, ai quali le norme vigenti consentono di svolgere l'attività del CAA anche senza alcun titolo di studio, semplicemente dichiarando sei mesi, anche non consecutivi, di attività nel settore.

Non si riesce a comprendere, inoltre, come l'Amministrazione, lo Stato che da tempo ha affidato direttamente ai professionisti, con la massima fiducia e con l'ottenimento della massima efficienza di mantenimento, importanti funzioni quali, ad esempio la gestione delle dichiarazioni fiscali o la gestione di tutte le pratiche catastali, ritenga in questo caso non ammissibile la loro opera direttamente svolta anche se, in questo caso, mediata da una società a responsabilità limitata all'uopo predisposta.

Alla luce di quanto sinteticamente detto, e nell'imminente ipotesi che migliaia di liberi professionisti vengano a perdere la possibilità di svolgere la loro attività, in forza di un ingiusto atto autoritativo di AGEA, a vantaggio di società appartenenti ad organizzazioni sindacali delle quali non si contesta l'attività, ma allo stesso tempo si ritiene doveroso, da parte di AGEA e di chi la vigila, il riconoscimento delle medesime funzioni dei professionisti.

Il testo della lettera si conclude con la richiesta di un autorevole e tempestivo intervento, nell'esercizio del potere di vigilanza attribuito al MIPAAF, e ci si rende disponibili ad un confronto per rivedere lo schema di convenzione AGEA - CAA prevedendo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, quali i rapporti di lavoro professionale autonomo sia in forma singola che associata, senza peraltro costituire nuovi albi.

Per Vostra opportuna conoscenza, si trasmette la nota in allegato.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.d.





Roma, 5 maggio 2020

Prot. 78/U/2020 – CUP Prot. n. 111/2020 – RPT

Gentile Senatrice
TERESA BELLANOVA
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari.
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
segreteriatecnicaministro@pec.politicheagricole
.gov.it

Oggetto: schema di convenzione 2020 tra AGEA e CAA Segnalazione criticità

Gentilissima Signora Ministra,

alla fine dello scorso Gennaio, l'Agenzia generale per le erogazioni in Agricoltura (AGEA)¹ ha fatto circolare una iniziale bozza di Convenzione, relativa alle attività da delegare ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) (Allegato n. 1)

Nella suddetta bozza era contenuta una clausola convenzionale, riportata all'articolo 4, comma 3, con cui si prevedeva che "Entro il 30 settembre 2020 tutti gli operatori abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate".

_

AGEA è il principale soggetto erogatore di contributi pubblici al sistema delle imprese agricole e rappresenta l'Italia nei rapporti con l'Unione Europea.

AGEA, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale, fra l'altro, dei richiamati CAA (Centri di Assistenza Agricola), a cui sono stati delegati particolari compiti nell'ambito delle attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali, su mandato degli imprenditori interessati. I rapporti tra AGEA, OPR e CAA sono regolati da apposite convenzioni nelle quali vengono disciplinati, i rispettivi obblighi, i compensi riconosciuti, le modalità minime necessarie per il funzionamento, i controlli cui i CAA sono sottoposti e così via.

Tale disposizione ha generato preoccupazioni diffuse nel mondo dei liberi professionisti che, con contratti di collaborazione, svolgono attività presso i Centri di Assistenza Agricola, costringendo anche alcuni Ordini e Collegi di riferimento (Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (CNPAPAL) e Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati) ad inviare al Direttore di Agea, Dott. Gabriele PAPA PAGLIARDINI, alcune note con specifiche e puntuali osservazioni rispetto alla disposizione dell'art. 4, comma 3 (ivi allegate per completezza).

In questi giorni, continuano però a pervenire segnalazioni alle scriventi Associazioni, che riuniscono le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali italiani², da parte dei propri iscritti, secondo le quali parrebbe prossima l'approvazione definitiva della suddetta Convenzione, peraltro con inclusa la disposizione dell'art. 4, comma 3, sopra riportata.

A questo proposito, ci corre l'obbligo, Signora Ministra, di rilevare che tale previsione risulterebbe, infatti, non solo in contrasto con le specifiche norme vigenti in materia³, ma lesiva, nei confronti dei liberi professionisti, sia del diritto inviolabile all'iniziativa economica (art. 2 Cost.) che del diritto alla tutela del lavoro, inteso come diritto alla cooperazione e compartecipazione di tutti, nello svolgimento del proprio lavoro ai fini dell'utilità sociale (art. 4 Cost.).

Da qui la fondata preoccupazione di un numero elevato e qualificato di professionisti che, stante l'obbligo di operare esclusivamente a mezzo di dipendenti, determinerebbe non solo l'effetto di imporre la chiusura dei CAA dei professionisti (questi ultimi oggi già particolarmente provati e colpiti dalla pandemia in corso), che operano nel pieno rispetto delle regole comunitarie, ma, ancor di più, determinerebbe agli stessi professionisti di cessare ogni attività al riguardo (anche di collaborazione con le società delle organizzazioni sindacali di settore), determinando una ulteriore riduzione dell'attività lavorativa dei professionisti e i loro redditi; nonché il venir meno del principio di sussidiarietà verticale, con le conseguenze in termini sociali ed occupazionali che facilmente si intuiscono.

-

3

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 74, art. 6, comma 3, secondo il quale "I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali".

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 2008, art. 7, comma 1, secondo il quale i CAA devono garantire "la presenza di un numero di <u>dipendenti o collaboratori</u> tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli organismi pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni.

http://www.cuprofessioni.it/index-2.html http://www.reteprofessionitecniche.it/chi-siamo/

Peraltro, i liberi professionisti, quando sono operatori CAA, non possono presentare pratiche nell'ambito dei PSR-Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni (che rappresentano la parte più qualificante delle attività professionali) e non possono nemmeno svolgere attività di controllo per SIN/AGEA.

Per i liberi professionisti, quindi, la eventuale scelta di operare come sportello CAA risulta escludente di molte altre attività professionali, anche per un triennio, con l'ulteriore effetto che essi, ove costretti a chiudere i loro sportelli CAA in forza della "Convenzione" AGEA 2020, si troverebbero altresì impediti a svolgere altre attività professionali per i successivi tre anni.

Si desidera altresì segnalare come la convenzione proposta determini un <u>inaccettabile</u> <u>pregiudizio nei confronti dei liberi professionisti</u>, come se la loro scelta di operare autonomamente rappresentasse un disvalore rispetto ai lavoratori dipendenti, <u>mentre è vero il contrario</u>.

Non vi possono infatti essere dubbi sulla significativa, qualificata e accertata preparazione tecnica dei professionisti. Si evidenzia che i liberi professionisti, oltre gli elevati titoli di studi ed il supporto degli esami di stato, a seguito della riforma delle professioni di cui al DPR 137/2012, sono in grado di garantire alti livelli qualitativi delle prestazioni in virtù degli obblighi di formazione e di assicurazione, oltre il rispetto della specifica deontologia. Tutti elementi che non si rinvengono nei dipendenti, ai quali le norme vigenti consentono di svolgere l'attività del CAA anche senza alcun titolo di studio, semplicemente dichiarando sei mesi, anche non consecutivi, di attività nel settore.

Non si riesce a comprendere, inoltre, come l'Amministrazione, lo Stato che da tempo ha affidato direttamente ai professionisti, con la massima fiducia e con l'ottenimento della massima efficienza di mantenimento, importanti funzioni quali, ad esempio la gestione delle dichiarazioni fiscali o la gestione di tutte le pratiche catastali, ritenga in questo caso non ammissibile la loro opera direttamente svolta anche se, in questo caso, mediata da una società a responsabilità limitata all'uopo predisposta.

Signora Ministra, alla luce di quanto sinteticamente detto, e nell'imminente ipotesi che migliaia di liberi professionisti vengano a perdere la possibilità di svolgere la loro attività, in forza di un ingiusto atto autoritativo di AGEA, a vantaggio di società appartenenti ad organizzazioni sindacali delle quali non si contesta l'attività, ma allo stesso tempo si ritiene doveroso, da parte di AGEA e di chi la vigila, il riconoscimento delle medesime funzioni dei professionisti.

Le chiediamo un autorevole e tempestivo intervento, nell'esercizio del potere di vigilanza attribuito al MIPAAF, rendendoci disponibili ad un confronto per rivedere lo schema di convenzione AGEA - CAA prevedendo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla

normativa vigente, quali i rapporti di lavoro professionale autonomo sia in forma singola che associata, senza peraltro costituire nuovi albi.

Ringraziando dell'attenzione, rimaniamo a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE

Ing. Armando ZAMBRANO

Presidente Comitato Unitario delle Professioni

Coordinatore Rete delle Professioni Tecniche

Sultant

Marine Elvire Calolerona